

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 512 DEL 20/03/2025

OGGETTO

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA CHIRURGIA TORACICA PEDIATRICA E CHIRURGIA EPATO BILIO PANCREATICA E TRAPIANTOLOGICA. DURATA ANNUALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 528/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha chiesto, per le vie brevi, alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” di stipulare una convenzione per collaborazione reciproca nell’ambito della chirurgia toracica pediatrica e chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica, attraverso la collaborazione di personale medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno e indeterminato dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica della scrivente Azienda U.L.SS. per l’attuazione dei compiti inerenti le finalità istituzionali.

Sulla richiesta è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria nonché del Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Pediatrica di Vicenza.

Si rappresenta al riguardo come l’attività di collaborazione reciproca oggetto della presente delibera sarà resa dai dirigenti medici delle rispettive Azienda a titolo gratuito e con mero rimborso delle spese di trasferta, puntualmente documentate.

In ragione di quanto esposto, si propone di approvare la stipula della convenzione per attività di collaborazione reciproca nell’ambito della chirurgia toracica pediatrica e chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino di durata annuale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la convenzione per attività di collaborazione reciproca nell’ambito della chirurgia toracica pediatrica e chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di durata annuale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i costi derivanti dalla convenzione di cui al punto 1, stimabili pari a complessivi € 1.000,00 annui, troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2025 da contabilizzare nel conto n. 550527 “prestazioni sanitarie verso ASL extra Regione”;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente la convenzione di cui al punto 1;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA
CHIRURGIA TORACICA PEDIATRICA E CHIRURGIA EPATO-
BILIO-PANCREATICA E TRAPIANTOLOGICA.**

T R A

**L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO** (nel prosieguo A.O.U.) con
sede in Torino Corso Bramante 88, C.F. e P.I. n° 10771180014,
rappresentata dal Direttore Struttura Complessa Pianificazione, sviluppo
e attuazione delle politiche del personale Antonella Esposito, autorizzata
alla sottoscrizione con Deliberazione n. 1353 del 10.10.2022, domiciliata
per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della
medesima.

E

OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA (nel prosieguo Ospedale
San Bortolo) con sede in Vicenza Viale Rodolfi 37, C.F. e P.I. n.
02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia
Simionato, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della
medesima.

PREMESSO CHE:

- le indicazioni della Conferenza Permanente degli Ospedali Pediatrici e
dell'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani rivolte alla ricerca di
tematiche di collaborazione e di cooperazione professionale basate sul
principio della non competizione, promuovono lo sviluppo culturale,
scientifico e gestionale delle strutture assistenziali ad alta specialità
dedicate all'area materno infantile e dell'età evolutiva;

- il direttore della S.C. Chirurgia pediatrica del Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e il Direttore dell'U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza hanno manifestato la volontà di formalizzare una collaborazione sul trattamento chirurgico mini-invasivo delle malformazioni polmonari infantili e in ambito di chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica;
- il suddetto progetto di collaborazione è finalizzato ad ottimizzare le capacità di presa in carico e trattamento delle malformazioni polmonari infantili congenite e acquisite più rare e complesse, completando l'ampia offerta assistenziale della Chirurgia Pediatrica dell'OIRM, così come l'UOC Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza potrà usufruire di supporto teorico-pratico in ambito di chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica e della gestione a distanza di tali patologie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

L'A.O.U. e l'Ospedale San Bortolo intendono formalizzare una collaborazione tra le parti in grado di consentire un migliore utilizzo delle proprie specifiche competenze nell'ambito dell'attività assistenziale inerente la Chirurgia Pediatrica, migliorare la capacità di gestione delle tecniche chirurgiche mini-invasive con la possibilità di implementare la learning-curve teorico-pratica dei professionisti coinvolti.

L'A.O.U. è disponibile ad accogliere, presso la S.C. Chirurgia Pediatrica dell'OIRM, i Dirigenti Medici specialisti in Chirurgia Pediatrica, afferenti

alla U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, al fine di ottimizzare le capacità di presa in carico e trattamento chirurgico mini-invasivo delle malformazioni polmonari infantili congenite ed acquisite più rare e complesse (CPAM, sequestri, cisti broncogene, ...), completando l'offerta assistenziale.

L'Ospedale San Bortolo è disponibile ad accogliere, presso l'U.O.C. Chirurgia Pediatrica, i Dirigenti Medici specialisti in Chirurgia Pediatrica, afferenti alla S.C. Chirurgia Pediatrica dell'OIRM, al fine di usufruire di un supporto teorico e pratico in ambito di chirurgia epato-bilio-pancreatica e trapiantologica e della gestione a distanza di tale patologie.

Le parti intendono effettuare congiuntamente interventi chirurgici in una delle due strutture per un ipotetico impegno di 12 casi in un anno. Le parti assicurano che le attività previste saranno svolte come compito di istituto e per finalità di interesse pubblico.

ART. 2 - Modalità di prestazione dell'attività

L'attività di cui all'art. 1 sarà effettuata in orario di servizio, mediante accessi che verranno concordati tra i Direttori delle rispettive strutture di riferimento, con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale e compatibilmente con le esigenze della struttura di appartenenza.

ART. 3 - Legge 161/2014

Le parti si impegnano a dare la massima diffusione ai dirigenti medici coinvolti nell'attività in oggetto su quanto stabilito dalla Legge 161/2014 e vigileranno affinché le ore svolte dai medesimi presso

l'A.O.U. e l'Ospedale San Bortolo non siano in alcun modo in contrasto con la Legge 161/2014, sia in termini di riposo che di turni consecutivi. I dirigenti medici si assumono la responsabilità piena del rispetto della legge di cui sopra e, in caso di violazioni della legge si faranno carico personalmente di eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto di leggi sulla prevenzione del lavoro derivanti da controlli esterni.

ART. 4 - *Corrispettivo*

Le attività svolte precisate all'art. 1, saranno effettuate, in orario di servizio, in reciprocità, senza alcun onere per l'A.O.U e l'Ospedale San Bortolo.

Le parti si impegnano ad inviare mensilmente l'attestazione sottoscritta dal dirigente medico e debitamente autorizzata dal Direttore della struttura dove ha svolto l'attività, indicando giorni e orari degli accessi effettuati, al fine di regolarizzare i rispettivi tabulati presenze.

Le parti garantiscono al proprio personale, secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale sulla disciplina del trattamento di trasferta del personale dipendente in merito al rimborso delle spese di viaggio, i pasti ed eventuali pernottamenti, debitamente documentate.

ART. 5 – *Sicurezza e valutazione dei rischi*

Le parti garantiscono l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro").

Il personale medico, che frequenterà le strutture dell'A.O.U., dovrà prendere visione del materiale informativo sui rischi presenti nel Presidio Ospedaliero dove si svolgerà l'attività, ottenibile tramite

accesso al seguente indirizzo <http://www.cittadellasalute.to.it> al percorso:

- AREA DOCUMENTALE (nella Home Page a destra fondo pagina)

- SICUREZZA AMBIENTE NEI LUOGHI DI LAVORO:

leggere e prendere visione del Manuale dei Rischi (voce 8);

- (voce 03) Piani d'Emergenza leggere e prendere visione degli obblighi di cui al D.Lgs: 81/08 relativi al Presidio di interesse;

- (voce 02) Lavoratori Dipendenti ed Equiparati, stampare:

- il modello B, attestante l'acquisizione presa visione del materiale, che, debitamente compilato e firmato dal dirigente medico coinvolto nella convenzione, dovrà essere trasmesso e conservato presso la Struttura ospitante;

La Scheda Individuale di Descrizione dell'Attività verrà compilata dalla Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) che contatterà se necessario la struttura interessata, e trasmessa per competenza alla S.C. Medicina del Lavoro – Rischio Occupazionale Ospedaliero e conoscenza alla Struttura interessata. La S.C. Medicina del Lavoro – Rischio Occupazionale Ospedaliero contatterà il Dirigente Medico per la trasmissione di copia dell'idoneità sanitaria già in possesso con la precisazione dei rischi specifici per cui è stata rilasciata. Il dirigente medico in convenzione si impegna altresì ad utilizzare correttamente i D.P.I. necessari che saranno forniti dal personale delle Strutture Sanitarie presso le quali svolgerà l'attività.

Copia del mod. B + copia della Scheda Individuale di Descrizione dell'Attività con allegata la copia dell'idoneità alle mansioni, dovranno

essere conservate agli atti dalla Struttura ospitante a disposizione degli Ispettori preposti per eventuali controlli.

L'Ospedale San Bortolo si fa carico di informare il personale dell'A.O.U. in merito alla documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicata nella rete aziendale nello specifico: <https://intra.aulss8.veneto.it/?taxonomy=aree-ematiche&term=sicurezza-personale>

ART. 6 - Assicurazioni

L'A.O.U. e l'Ospedale San Bortolo garantiscono al personale coinvolto nella suddetta attività, la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, segnatamente ai sensi della Legge n. 24/2017 e relativi decreti attuativi.

Trattandosi di prestazioni rese in orario di servizio, l'eventuale infortunio è coperto dall'I.N.A.I.L. da parte dell'azienda di appartenenza.

ART. 7 - Decorrenza della convenzione

La presente convenzione avrà validità di un anno dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo formalizzato tra le Parti. E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, senza obbligo di motivazione, con 30 giorni di preavviso a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

per l'Ospedale San Bortolo: protocollo.aulss8@pecveneto.it

per l'A.O.U.: protocollo@pec.cittadellasalute.to.it

ART. 8 – Protezione dei dati personali

L'A.O.U. e l'Ospedale San Bortolo, ciascuno in qualità di Titolare del trattamento, assicurano che il proprio personale interessato dall'attività della presente convenzione si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dal GDPR 679/2016.

Il Direttore della S.C. Chirurgia Pediatrica dell'A.O.U. ed il Direttore della U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale San Bortolo, in qualità di Delegati al trattamento dei dati, prima dell'inizio dell'attività da parte dei Dirigenti Medici ospitati, provvederà ad autorizzarli e fornire loro, per iscritto, puntuali istruzioni al trattamento dei dati, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e al GDPR 679/2016, e ne consegna copia agli stessi.

Ai sensi della normativa sopra citata, i dati personali che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, da parte di personale istruito e autorizzato, esclusivamente per dare seguito alle finalità di stipula della convenzione (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR). I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

ART. 9 - Spese

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 e 57 comma 5 art. 1, lett. b) della tariffa parte seconda del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m.i., con oneri a carico della parte richiedente la registrazione;

Le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico di entrambe le aziende in parti uguali.

L'imposta di bollo è assolta in formato virtuale da parte dell'AOU con autorizzazione Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. 1 TORINO – Ufficio Territoriale di Torino 3 – n. prot. 2012/116611 del 17.07.2012.

ART. 10 - *Foro competente*

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. Per ogni eventuale controversia sarà competente il giudice del luogo in cui viene eseguita l'obbligazione, individuato secondo le norme del codice di procedura civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

**PER L'A.O.U.
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
IL DIRETTORE
S.C. PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE
(Antonella ESPOSITO)**

**PER L'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VCENZA
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Patrizia SIMIONATO)**